Città di Cuneo

Settore Ambiente e Territorio

Ambiente

Cuneo, lì 23 GEN. 2018

Prot. n. RORD 72-2018

OGGETTO: Ordinanza sindacale, nell'ambito del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", per l'adozione di misure strutturali. Divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;
- coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento;
- nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell'aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM_{10} e per il biossido di azoto NO_2 e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM_{10} e parere motivato - infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto);

Considerato che:

- in data 08 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso,

importanti misure addizionali di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

- le azioni individuate nel "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" rappresentano un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso;

Dato atto che:

- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 pubblicata sul B.U.R. del 26/10/2017, dà attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvando:
  - i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee omogenee da adottarsi;
  - le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
  - le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione;
- la Regione Piemonte, con D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017 pubblicata sul B.U.R. del 9/11/2017, ha individuato lo schema di ordinanza sindacale tipo da utilizzare su tutto il territorio regionale per l'attuazione delle misure stabili, previste dalla D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017;
- la Regione Piemonte, con nota del 28/12/2017, ha trasmesso i provvedimenti suddetti ai Comuni piemontesi per l'adozione degli atti di competenza;
- in particolare, nella D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e nella D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017 è previsto che i Comuni piemontesi prevedano – quali prime misure strutturali previste nell'accordo di Bacino Padano 2017 – il divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

Ritenuto pertanto opportuno che, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e dalla D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017, si preveda – quali prime misure strutturali previste nell'accordo di Bacino Padano 2017 per la riduzione dell'inquinamento atmosferico – il divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e in particolare l'art. 50;

Visto il vigente Regolamento di Polizia urbana;

Visto il vigente Regolamento comunale di igiene e sanità;

ORDINA

In attuazione del "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, con decorrenza immediata e nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo, il divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo. Per tale provvedimento stabile non è ammessa alcuna deroga, tranne che per i seguenti motivi:

- in presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico-Scientifici della Regione Piemonte;
- in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267 del 2000 e s.m.i..
Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- La divulgazione a mezzo idoneo comunicato stampa, al fine di garantire la massima diffusione;
- La trasmissione in copia ai seguenti destinatari:
  - Comandante Polizia Municipale Comune di Cuneo – SEDE;
  - Dirigente Settore Elaborazione Dati, Attività Produttive e Affari Demografici del Comune di Cuneo – SEDE
  - Gruppo Carabinieri Forestali di Cuneo – Via P. Gobetti n. 18 – 12100 CUNEO
    PEC: cp.cuneo@pec.corpoforestale.it
  - Regione Piemonte – Settore Emissioni e Rischi Ambientali – Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 TORINO
    P.E.C.: ambiente@cert.regione.piemonte.it

- Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio – Corso Nizza n. 21 – 12100 CUNEO
  P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
- ARPA – Dipartimento provinciale di Cuneo – Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo n. 11 – 12100 CUNEO
  PEC: dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it
- ASL – CN1 –Corso Francia n. 10 – 12100 CUNEO
  PEC: protocollo@aslcn1.legalmailPA.it
- Segretario Generale di Cuneo – SEDE

DEMANDA

Alle Autorità, agli Enti e agli Uffici competenti in materia la verifica del corretto adempimento al presente provvedimento.

IL SINDACO

- Dr. Federico BORGNA -

RELATA DI NOTIFICA

DICHIARO, IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE, DI AVER OGGI PER OGNI EFFETTO DI LEGGE, NOTIFICATO IL PRESENTE ATTO DESTINATO AL SIGNOR .....
CONSEGNANDONE COPIA A MANI .....
CONSEGNANDONE COPIA IN BUSTA SIGILLATA RECANTE IL N. CRON. .....
NOME E COGNOME DEL DESTINATARIO/A .....
IN QUALITA' DI .....
CUNEO .....